



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 26/09/2022

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it



Oggetto:

***Indennità una tantum di 200 euro (o 350 euro) per professionisti,
commercianti e artigiani***

Attenzione:

- *Presentare la domanda on line entro il 30 novembre del 2022,*
- *La domanda va presentata all'Inps o alla gestione previdenziale di appartenenza (es. Cipag, Cassa forense, Inarcassa, Enpam, ecc...)*
- *Accesso alla piattaforma necessariamente tramite Spid/CNS/CIE (e la presentazione dell'istanza, non essendo delegabile, va presentata accedendo direttamente sul portale Inps e della cassa previdenziale),*
- *L'Inps eroga l'indennità in base all'ordine cronologico delle domande presentate e accolte (quindi, invitiamo a presentarla rapidamente, ancorché vi sia tempo fino al 30/11/2022).*

Fabrizio Masciotti


Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Con la presente circolare informativa si informa che il c.d. "Decreto Aiuti" ha previsto **l'erogazione di un'indennità** una tantum a favore di:

- **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali Ivs dell'Inps (artigiani, commercianti e coltivatori diretti/IAP):** es. titolari di ditte individuali e collaboratori/coadiuvanti familiari, soci di Snc, soci accomandatari di Sas e soci lavoratori di Srl, se i titolari/collaboratori/soci sono iscritti e versano contributi alle gestioni speciali dell'Inps c.d. Ivs commercianti e artigiani,
 - **professionisti iscritti alla gestione separata INPS o ad una Cassa Professionale (es. Inarcassa, Cassa forense, Cipag, Enpam, ecc...):** es. i titolari di partita iva consulenti informatici, avvocati, ingegneri, architetti, medici, infermieri, geometri, ecc...
- ❖ **pari ad euro 200 in presenza di un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000,**
- ❖ **pari ad euro 350 qualora il reddito complessivo 2021 sia non superiore a € 20.000.**



La presentazione della domanda di erogazione della suddetta indennità va presentata:

- ✚ **a partire dal 26/09/2022 fino al 30/11/2022,**
- ✚ **"on line" sul sito istituzionale dell'Inps o della Cassa previdenziale di appartenenza (es. Inarcassa, Cassa forense, Cipag, Enpam, ecc...),**
- ✚ **avvalendosi del proprio SPID/CNS/CIE.**



L'Inps eroga la suddetta indennità in base all'ordine cronologico delle domande presentate e accolte; quindi, invitiamo a presentare rapidamente la domanda on line, ancorché vi sia tempo fino al 30/11/2022.

Sugeriamo, quindi, a tutti le persone interessate a:

- + dotarsi dello SPID, qualora non ancora attivato,
- + presentare rapidamente all'Inps o alla Cassa previdenziale di appartenenza l'apposita domanda.

Modalità di presentazione della domanda:

- I soggetti iscritti all'INPS devono presentare la domanda entro il 30.11.2022, utilizzando i consueti canali disponibili sul sito Internet dell'Istituto per i cittadini e per gli Istituti di Patronato: www.inps.it/prestazioni-servizi/servizi
In particolare, la domanda si presenta seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" → "Servizi" → "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche".



Servizio

Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche

Poi, accedere al servizio tramite SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi):

Una volta autenticato, il soggetto deve **selezionare la categoria di appartenenza** (es. professionista iscritto alla gestione separata inps oppure lavoratore iscritto alla gestione speciale commercianti o artigiani);

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

- **i soggetti diversi dai precedenti** (professionisti iscritti a casse Previdenziali) devono presentare la domanda **entro il 30.11.2022** alla propria Cassa previdenziale (es. CIPAG, Inarcassa, Cassa forense, Enpam, EPPI, CDC, ecc.) seguendo le modalità definite dalla singola Cassa.

Il soggetto interessato a presentare la domanda di erogazione della suddetta indennità deve inoltre:

- **autocertificare**
 - la sussistenza dei requisiti richiesti sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 ma superiore a € 20.000 ovvero non superiore a € 20.000 e di non essere percettore delle indennità di 200 euro di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022 per lavoratori dipendenti e pensionati),
 - di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali,
- **allegare all'istanza la fotocopia del documento** d'identità in corso di validità **e del codice fiscale;**
- **indicare le coordinate bancarie** o postali per l'accreditamento del beneficio

Ulteriori precisazioni

Per completezza informativa, si segnala anche che per poter fruire della suddetta indennità è necessario che i predetti soggetti al 18.5.2022 devono:

- risultare iscritti alla propria gestione previdenziale;
- essere titolari di partita IVA attiva con l'attività lavorativa avviata; tale requisito non trova applicazione per i coadiuvanti/coadiutori, per i quali la verifica va effettuata in capo al titolare dell'impresa presso cui gli stesi prestano l'attività lavorativa; per i soci di società/componenti di studi associati il requisito in esame va soddisfatto in capo alla società/studio associato;

- aver effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dal 2020; tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022; per i soggetti iscritti in qualità di coadiuvanti / coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.
- non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti (compresa l'indennità di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016, c.d. "APE sociale").

La suddetta indennità (di 200 o di 350 euro):

- **non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR;**
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- è corrisposta **una sola volta** all'avente diritto.

Reddito complessivo 2021 rilevante ai fini della spettanza della suddetta indennità

Il reddito complessivo 2021 rilevante ai fini della spettanza della suddetta indennità è quello indicato nel mod. Redditi 2022 dato dal rigo RN1, col. 1:

— al netto del reddito fondiario dell'abitazione principale (rigo RN2)

— ed al netto dei contributi previdenziali obbligatori (inclusi a rigo RN3)

QUADRO RN IRPEF	RN1 REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lg. 1.67/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				,00	
RN3	Oneri deducibili				,00	

Lo Studio resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito, e si coglie l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

Dott. Masciotti Fabrizio